

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI GALLI,
ALBERICI, MONTINARO e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1991

Programma decennale di interventi per la conservazione e
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che presentiamo propone l'avvio di un organico programma di interventi – da tempo da più parti sollecitato – per la conservazione, il recupero, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del Paese. Tale programma (per il quale si prevede una durata decennale, articolata però in tre piani pluriennali successivi, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nell'impostazione degli interventi) dovrebbe perseguire – come si specifica nei vari articoli del disegno di legge – fondamentalmente questi obiettivi:

dare carattere di organicità, rendendo così possibile un'azione qualificata e continuativa di potenziamento e valorizzazione, a interventi finanziari aggiuntivi che in

questi anni hanno invece avuto un carattere discontinuo e sussultorio, non consentendo mai un'azione seriamente programmata;

impedire che l'intervento straordinario sia utilizzato, come in generale è sinora accaduto, per colmare le lacune e le carenze dell'intervento ordinario: presupposto indispensabile è, perciò, il potenziamento della spesa ordinaria in modo che essa assicuri l'azione normale di conservazione, restauro, valorizzazione, eccetera, destinando invece il programma decennale a una campagna ormai assolutamente indispensabile di rilancio qualificato dell'interesse pubblico in questo campo;

indicare (rinviamo, a questo proposito, al comma 3 dell'articolo 1) gli obiettivi essenziali di una politica programmata,

fissando al tempo stesso procedure di programmazione che siano tecnicamente e scientificamente valide oltre che efficaci;

potenziare (a partire dagli Istituti centrali) gli organi scientifici di cui l'Amministrazione dispone, fornendo al Consiglio nazionale gli strumenti tecnici indispensabili per valutare i progetti di intervento e operare le scelte più opportune.

La logica alla quale si ispira questa proposta non è quella di puntare esclusivamente sull'opera e sulle risorse dello Stato. Al contrario tutta l'impostazione è diretta a sollecitare l'interesse e l'impegno innanzitutto delle Regioni e degli enti locali (in rapporto, in primo luogo, alle loro specifiche competenze), ma anche di altri enti e di privati, al fine di indurli a partecipare - anche con propri mezzi e in forme convergenti con l'intervento statale - all'attuazione di una politica programmata di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A tale fine si prevede, per esempio, che i progetti diretti all'attuazione del piano possono essere presentati non solo dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ma anche da tutti gli altri soggetti - pubblici e privati - sopra indicati; e viene specificamente indicato, come uno dei criteri preferenziali nella valutazione dei progetti, il fatto che essi siano il frutto della collaborazione fra l'Amministrazione statale, le Regioni, gli enti locali o siano comunque tali da coinvolgere l'interessamento e il contributo finanziario anche di altri enti pubblici o di privati.

Di particolare interesse, in questa prospettiva, è anche ciò che è previsto nell'articolo 6: ossia l'attribuzione di un contributo finanziario dello Stato di notevole entità (dal 40 al 60 per cento del costo complessivo) per i soggetti pubblici o privati che si propongano di effettuare, nelle forme indicate, un intervento di recupero di beni culturali mobili o immobili di propria proprietà; nonché la concessione di condizioni di particolare favore a chi si proponga il recupero e l'utilizzo di beni di proprietà pubblica che siano in stato di abbandono. L'obiettivo, in sostanza, è di mobilitare tutte

le possibili energie pubbliche o private nell'azione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, evitando ogni monopolio statalistico o stato-centrico. Il ruolo che è invece riservato al potere pubblico è - come è necessario - quello di impostare con rigore teorico e scientifico l'opera di programmazione, nonché di assicurare la più ampia fruizione pubblica del bene culturale.

Per quel che riguarda i campi di intervento che definiscono gli obiettivi del programma decennale, essi sono elencati nell'articolo 1. Al primo posto abbiamo indicato la prosecuzione e il completamento dell'inventariazione e della catalogazione dei beni culturali, e ciò perchè una più completa conoscenza del patrimonio culturale è - come è noto - il presupposto necessario di ogni intervento di difesa, di restauro, di valorizzazione. Ma - a parte le indicazioni relative all'opera di conservazione e restauro, alla promozione di un sistema museale nazionale, al potenziamento del sistema bibliotecario - va sottolineato il rilievo che si propone di dare, per la prima volta, sia all'acquisizione di beni ed opere (con particolare attenzione anche per l'arte contemporanea) sia a un'azione sistematica di potenziamento tecnico e scientifico così degli Istituti centrali come degli organi periferici dell'Amministrazione.

Per quel che riguarda le procedure, la soluzione che proponiamo (articolo 3) è di puntare - tenendo conto, ovviamente, dell'esperienza compiuta nei cosiddetti «nuclei di valutazione» - sulla costituzione presso il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di una Segreteria tecnica permanente col compito di compiere l'istruttoria dei progetti e di fornire ai Comitati di settore i dati analitici necessari per una valutazione comparativa: al Consiglio nazionale nel suo insieme - così valorizzato e potenziato - è invece affidato il compito di elaborare la proposta di programma.

Concludiamo infine con un'avvertenza. È chiaro che l'attuazione di un programma di notevole impegno, quale quello qui delineato, presuppone l'esistenza di un'Amministra-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione che abbia marcate capacità di efficienza e di iniziativa e che disponga dell'autonomia necessaria per poter operare tempestivamente, con qualificato rigore scientifico, al di fuori di ogni pratica di lottizzazione. Il disegno di legge che concepiamo non va perciò considerato, pur nella sua specificità, come un fatto isolato, ma va visto come

momento di un disegno più generale di riforma. Nella nostra impostazione questa proposta si congiunge perciò strettamente con quella per l'istituzione di un'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali, da noi già presentata al Senato con il disegno di legge n. 1904, del quale ci auguriamo una sollecita presa in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, definisce ed approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli indirizzi generali di un programma decennale, per un importo complessivo di 8.700 miliardi di lire, di interventi riguardanti il recupero, il restauro, la conservazione, la catalogazione sistematica e la valorizzazione dei beni pubblici e privati di interesse storico e artistico, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico, librario e audiovisivo, demoantropologico, nonché di quelli attinenti la storia della scienza e della tecnica.

2. Il programma di cui al comma 1 si articola in un piano triennale per gli anni 1991-93, per un importo di 1.500 miliardi di lire, da approvarsi contestualmente agli indirizzi generali dello stesso programma decennale; in un piano triennale per gli anni 1994-96, per un importo di 2.800 miliardi di lire, e in un piano quadriennale per gli anni 1997-2000, per un importo di 4.400 miliardi di lire, da approvarsi rispettivamente entro il 30 giugno 1993 ed entro il 30 giugno 1996 da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. I piani di cui al comma 2 determinano tra l'altro le quote percentuali di ripartizione delle somme complessivamente stanziare fra le diverse categorie di beni indicate nel comma 1, con particolare riguardo al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) prosecuzione e completamento dell'attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

b) conservazione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale di cui al comma 1;

c) potenziamento di musei, parchi archeologici ed altri istituti analoghi e promozione di un sistema museale nazionale;

d) potenziamento del sistema bibliotecario nazionale;

e) acquisizione di beni immobili e mobili di particolare valore artistico e storico, dedicando adeguata attenzione anche alle testimonianze dell'arte contemporanea;

f) adeguamento e modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli Istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Ciascun piano determina le modalità, la documentazione tecnico-economica, le procedure e i termini di presentazione dei progetti per l'attuazione del programma, e indica la quota dello stanziamento complessivo da riservare alle acquisizioni di cui alla lettera e) del comma 3. I progetti devono in ogni caso prevedere interventi completi e organici, da realizzarsi anche per lotti successivi.

Art. 2.

1. I progetti di intervento finalizzati all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 sono presentati, entro quattro mesi dalla pubblicazione di ciascun piano, dagli Istituti centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, dalle Regioni e dagli enti locali territoriali, con l'eventuale collaborazione di università e istituti di cultura, o da altri soggetti pubblici o privati. Le Regioni e gli enti locali, in collaborazione con le soprintendenze e anche in base alle rispettive competenze, possono elaborare programmi comuni di recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. I progetti presentati da altri soggetti pubblici o privati di cui al presente comma vengono integrati, anche successivamente alla presentazione, col parere dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e

ambientali, i quali sono tenuti ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Le proposte di acquisizione di beni mobili o immobili possono ottenere il finanziamento o il contributo finanziario dello Stato solo se presentate dalle soprintendenze, dalle Regioni e dagli enti locali. Per la presentazione di tali proposte si prescinde dal termine di quattro mesi, di cui al comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 indicano:

a) i beni oggetto dell'intervento, le modalità di attuazione e i risultati specifici che si intendono raggiungere. Qualora per l'attuazione sia previsto il ricorso a imprese o soggetti esterni all'Amministrazione, l'affidamento ha comunque luogo mediante gara tra almeno tre concorrenti;

b) la durata prevista per la realizzazione del progetto;

c) la qualificazione economica, tecnica e professionale delle imprese e degli altri soggetti cui potrà essere affidata l'esecuzione dell'intervento;

d) le tecnologie da utilizzarsi e le infrastrutture eventualmente necessarie per l'attuazione dell'intervento;

e) il piano finanziario dell'intervento articolato per anni e comprendente il preventivo di spesa e le altre eventuali fonti di finanziamento.

4. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, promossi dalle soprintendenze e da esse progettati e diretti, una quota fino al 3 per cento dei relativi importi è riservata ai funzionari tecnici competenti per materia effettivamente incaricati dell'opera di progettazione e direzione dei lavori. Nel caso di progetti affidati a professionisti esterni si fa riferimento alle vigenti tariffe professionali.

Art. 3.

1. L'istruttoria dei progetti è compiuta da una Segreteria tecnica permanente istituita presso il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Essa è diretta da un funzionario dei ruoli scientifici scelto dal

Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del Consiglio nazionale ed è composta da non più di otto studiosi, tecnici ed esperti scelti, con la medesima procedura, fra il personale dell'Amministrazione o dell'università o tra professionisti esterni.

2. La valutazione comparativa dei progetti è effettuata dai Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competenti per materia, anche in riunione congiunta.

3. Nella valutazione comparativa dei progetti e nella quantificazione dei finanziamenti va tenuto conto, in via prioritaria, dei seguenti elementi:

a) la funzionalità dell'intervento al recupero del bene e al miglioramento della gestione e della fruizione;

b) gli effetti occupazionali della realizzazione del progetto;

c) la disponibilità di Regioni e di enti locali territoriali a partecipare con risorse proprie al finanziamento di progetti comuni elaborati e presentati insieme con le soprintendenze;

d) la previsione all'interno del progetto di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, o comunque la sua idoneità ad attivarne, sia per quanto attinente alla fase di esecuzione dell'intervento, sia con riferimento ad attività connesse o conseguenti ad esso;

e) la previsione dell'uso di tecnologie avanzate nell'attuazione dell'intervento e nella fruizione del bene;

f) la capacità del progetto di promuovere la qualificazione o la riqualificazione tecnica e professionale del personale impegnato nella sua realizzazione;

g) la localizzazione del bene in aree ricomprese in piani paesistici adottati e approvati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio nazionale, approva l'elenco coordinato dei progetti prescelti, indicando l'entità del relati-

vo finanziamento ed individuando i soggetti responsabili della loro realizzazione.

5. Il piano poliennale, contenente tutta la documentazione relativa ai progetti prescelti e corredato del parere del Consiglio nazionale, è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla prima riunione successiva al recepimento del piano.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta i piani con proprio decreto e riferisce al Parlamento, al termine di ogni triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli obiettivi realizzati e sullo stato di attuazione del programma decennale.

Art. 4.

1. Il finanziamento di ciascun progetto è disposto con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Tale decreto indica:

a) il soggetto responsabile della realizzazione del progetto;

b) la durata e l'articolazione temporale del finanziamento dell'intervento;

c) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

d) l'organo del Ministero per i beni culturali e ambientali responsabile del controllo sulla regolare esecuzione dell'intervento, e le relative modalità;

e) le modalità di redazione, da parte del soggetto responsabile di cui alla lettera a), della relazione sulla utilizzazione del finanziamento e sulla gestione complessiva dell'intervento, da presentarsi annualmente, nel caso di interventi di durata pluriennale;

f) le modalità della sospensione o revoca del finanziamento nella ipotesi di mancata o ritardata realizzazione del progetto.

Art. 5.

1. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

2. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di realizzazione dei progetti sono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

1. Nel caso di interventi di recupero proposti e realizzati da enti pubblici territoriali o da altri soggetti pubblici o privati sui propri beni culturali mobili o immobili, possono essere concessi contributi fino al 40 per cento del costo complessivo degli interventi. Il bene deve essere fruibile al pubblico secondo modalità da concordare con la soprintendenza competente per territorio, tenuto conto della destinazione del bene. Il contributo è elevabile al 60 per cento qualora si tratti di un bene destinato unicamente alla fruizione pubblica.

2. Nel corso dell'esecuzione del progetto possono essere erogate anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, con erogazione del saldo a collaudo avvenuto.

3. Progetti per il recupero, per la valorizzazione e per l'utilizzazione dei beni di valore artistico e storico, appartenenti al patrimonio pubblico e in stato di abbandono, possono essere proposti dagli enti pubblici territoriali o da altri soggetti pubblici o privati. A tali progetti possono essere accordati contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa totale e la concessione per l'utilizzo e la gestione del bene garantendone in ogni caso la massima fruizione pubblica da concordare nei modi di cui al comma 1. Tali concessioni, disciplinate con convenzione stipulata col Ministero per i beni culturali e ambientali, riguardano un periodo sufficiente per l'ammortamento dell'investimento, ma comunque non superiore a venticinque anni non rinnovabili.

4. L'esame istruttorio dei progetti di cui ai commi 1 e 3 è effettuato dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 3. Sulla base di tale esame il Consiglio nazionale o il competente Comitato di settore formulano parere positivo o negativo circa l'accoglimento del progetto.

Art. 7.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, a statuto speciale e ordinarie, nelle materie di cui alla presente legge.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 6 sono adottati dopo aver acquisito il parere delle Regioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta del parere, esso si intende espresso favorevolmente.

Art. 8.

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono decuplicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, in caso di affidamento dei lavori si applica quanto disposto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

5. I pareri dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali previsti dalle vigenti disposizioni sono formulati entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, trascorsi i quali si intendono espressi favorevolmente.

Art. 9.

1. All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi per il 1991, lire 130 miliardi per il 1992 e lire 180 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,

ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro»;

b) quanto a lire 150 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»;

c) quanto a lire 320 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modifiche e integrazioni;

d) quanto a lire 150 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

e) quanto a lire 100 miliardi per il 1992 e lire 350 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

2. All'onere derivante dall'istituzione del ruolo della Segreteria tecnica del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 3, valutato in complessive lire 590 milioni nel triennio 1991-1993, si provvede, quanto a lire 100 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2035 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, e quanto a lire 245 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli anni medesimi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.